



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

PROT. N. 4721/2019

Ivrea, 21 Ottobre 2019

A tutti i Colleghi

Gentile Collega,

con Decreto n. 25.02.16 n. 47 in vigore dal 22.04.16 il Ministro della Giustizia ha emanato il **regolamento** recante disposizione per l'accertamento dell'esercizio della professione forense in attuazione dell'art. 21 della nuova legge professionale n. 247/12.

Ai sensi dell'art. 2 comma II lettera e) del citato regolamento la **professione forense si intende esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente**, quando l'avvocato, oltre ad aver ottemperato ai requisiti indicati alle lettere a), b), c), d) ed f):

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio dell'Ordine, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento n. 47/2016, deve verificare, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo e prevalente e deve dunque anche verificare il corretto adempimento dell'obbligo formativo.

Il primo triennio oggetto di esame è quello in corso, ovvero il **triennio 2017/2019**.

Limitatamente al requisito dell'adempimento dell'obbligo formativo (seguirà altra comunicazione inerente il controllo complessivo per l'esercizio della professione forense) e per il triennio in esame, il nostro Consiglio, nella riunione del 12.10.19, ha deciso di concedere una proroga per il conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente ai crediti non acquisiti per gli anni 2017-2018, anche per le materie obbligatorie, conformandosi all'indirizzo dell'Ordine Distrettuale e a quello dell'Unione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta.

A miglior comprensione: mentre i crediti acquisiti o acquisibili nell'anno 2019 potranno essere utilizzati solo per compensare quelli mancanti per il 2018, è prevista la possibilità di regolarizzare la situazione dei crediti mancanti per gli anni 2017 e 2018, acquisendoli entro il 15/12/2019, anche nelle materie obbligatorie (in relazione alle quali la compensazione non è mai ammessa).

La proroga, a valere per il triennio 2017/2019, ha comunque carattere eccezionale (si tratta infatti del primo triennio verificabile con la normativa entrata in vigore nel 2016 e tenuto altresì conto che non è stato ancora emesso il DM attuativo previsto dall'art. 2 comma V del DM 25.02.2016 n. 47) e deve essere intesa quale possibilità di completare il percorso formativo previsto per ciascun anno (ad esempio: se nel 2017 sono stati acquisiti 10 crediti formativi "ordinari" e 2 "obbligatori" e, nel 2018, si è raggiunto l'obiettivo dei 15 crediti formativi di cui tre obbligatori, anche se, nel 2019, si siano acquisiti, ad oggi 80 crediti formativi, di cui 10 in materia obbligatoria, dovranno essere comunque recuperati i crediti mancanti nel 2017, che, nel nostro esempio sono 2 "ordinari" e 1 "obbligatori").

Il Consiglio dell'Ordine ha inoltre deliberato all'unanimità, sempre conformandosi all'indirizzo dell'Ordine Distrettuale e a quello dell'Unione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, che nella presente comunicazione venga specificato ai Colleghi che i crediti nelle materie obbligatorie sono **equivalenti** essendo la distinzione tra : "ordinamento", "deontologia" e "previdenza", soltanto nominale.

Per quanto sopra Ti invito dunque, qualora non avessi correttamente adempiuto all'obbligo formativo, a regolarizzare la Tua posizione entro i termini della proroga concessa.

A decorrere dalla presente comunicazione e sino al 15.12.2019, sarà dunque possibile attribuire i crediti, da acquisire, agli anni 2017 e/o 2018 previa comunicazione in tal senso al COA, trasmettendo alla Segreteria dell'Ordine la documentazione comprovante il conseguimento del delta formativo, entro e non oltre il 20.12.2019, con la dicitura "*Regolarizzazione Triennio Formativo 2017/2019, Anno 2017-Anno2018*".

Mi preme avvisarTi che, qualora permanga una situazione di inadempimento, anche parziale, dell'obbligo formativo nel triennio, la norma prevede la sanzione amministrativa della cancellazione dall'Albo.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Avv. Pietro Paolo CECCHIN

